



# COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 90

Del 22/02/2017

## SEGRETARIO GENERALE

### Ambito

### Proposta n. 21 del 17 febbraio 2017

**OGGETTO:** Ambito Territoriale Sociale n.22 Finalese. Contributo economico a tutto il 31.12.2017 a favore dell'Associazione "AUSER Savona". Impegno di spesa.

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Comune di Finale Ligure, quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 22 Finalese del quale fanno parte i Comuni di Calice Ligure, Noli, Orco Feglino, Rialto e Vezzi Portio tra loro associati tramite Convenzione Ruolo n. 4343 del 06.03.2008, promuove e sostiene le attività di volontariato sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

DATO ATTO: che la Regione Liguria con la legge 28.5.1992 n. 15 "Disciplina del volontariato" e la legge 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari" valorizza l'apporto del volontariato quale elemento di crescita della comunità e individua le organizzazioni di volontariato quali soggetti del Terzo Settore con i quali gli Enti possono stipulare accordi, convenzioni, ecc., per realizzare attività sociali e sociosanitarie;

VISTA la proposta per l'anno 2017, del giorno 25 gennaio 2017 da parte dell'Associazione "AUSER Savona" - Via Boito, 9 - 17100 Savona - con le modalità contenute in apposita convenzione il cui schema si allega sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CHE nella Seduta n. 44 del 12 gennaio 2017 era stato comunicato che si era in attesa di relazione semestrale da parte dell'Associazione AUSER al fine della liquidazione relativa a parte dell'anno 2016 come da Convenzione;

VISTO che in data 3 Febbraio 2017 si è inviato a tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale la succitata relazione e richiesta di rinvio della Convenzione per l'anno 2017;

CHE si riteneva opportuno procedere alla liquidazione per l'anno 2016 ed al rinnovo della Convenzione stessa a seguito di un'attenta valutazione professionale dei contenuti e si rimaneva in attesa di riscontro entro il termine indicato nella mail; diversamente si sarebbe proceduto come comunicato;

CHE al termina indicato non sono pervenute dai Comuni dell'Ambito Territoriale osservazioni e comunicazioni in merito a quanto inviato e quindi si intende accolta positivamente la proposta presentata;

RICONOSCIUTA la valenza della ricaduta finale sulla cittadinanza di tale attività e ritenuto quindi di intervenire a sostegno della stessa con un contributo economico a tutto il 31.12.2017 pari ad € 5.000,00=, da erogarsi con le modalità contenute nella citata convenzione;

VISTI:

- la Legge 11.08.1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- le Leggi Regionali 3.11.2009 n. 48 relativa ai programmi sull'invecchiamento attivo e 28.5.1992 n. 15 "Disciplina del volontariato";
- la Legge Regionale n. 42 del 06.12.2012 "Testo Unico delle norme del Terzo Settore";

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 come modificata ed integrata dal D.L. 12.11.2010 n. 187, con particolare riferimento agli artt. 3 e 6 relativi all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATO il comma 11 dell'art. 5 del D.L. 244/2016 (Decreto milleproroghe 2017), in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011 così come coordinato con il D. Lgs 126/2014;

DATO ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall'art. 163 del sopracitato Decreto Legislativo 267/2000, (comma 3) gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; (comma 5) inoltre gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

VISTO che nel caso in questione trattasi di un contributo economico non suscettibile di frazionamento in dodicesimi e pertanto rientra tra i casi indicati al punto b) del paragrafo precedente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 22.12.2015, con la quale è stato approvato il "Bilancio di Previsione 2016/2018 ed il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2016 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);
- gli articoli 3 e 6 della Legge n.136 del 13.8.2010 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica C.I.G. in quanto trattasi di contributi economici;
- l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di intervenire a favore dell'Associazione di Volontariato AUSER Savona (C.F. 92027680096) con sede legale in Via Boito, 9 r - 17100 Savona - con un contributo economico a tutto il 31.12.2017 pari a € 5.000,00=, secondo le modalità contenute nella convenzione il cui schema allegato sub A) al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di provvedere al finanziamento della relativa spesa ammontante a € 5.000,00= mediante assunzione di impegno alla Codifica 12.03-1.04.04.01.001 (Cap.9488 "Contributi relativi all'Ambito Sociale - Anziani (trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private), del Bilancio di Previsione 2016/2018 – Esercizio Provvisorio 2017, dando atto del rispetto di quanto indicato all'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nella tipologia indicata alla lettera b) del comma 5 dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Di dare atto che, poiché trattasi di contributo economico, il rapporto non è soggetto a codifica CIG.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

5. Di dare atto inoltre che, vista la dichiarazione presentata dalla succitata Associazione, il suddetto contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 e dell'art. 55 del D.P.R. n.917/86.
6. Di rinviare ad atti successivi ed in due fasi, entro il 31 luglio 2017 ed entro il 31 gennaio 2018, la liquidazione del contributo assegnato dietro avvenuta verifica di dettagliate relazioni semestrali a consuntivo sull'andamento dell'attività svolta, da presentarsi a cura dell'Associazione "AUSER Savona" entro il 15 luglio 2017 ed entro il 15 gennaio 2018, come stabilito agli articoli n.2 e n.5 della succitata bozza di convenzione.
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile Segretario Generale, Achille Maccapani / INFOCERT SPA, ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE  
ACHILLE MACCAPANI / INFOCERT SPA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*